

Unil

UNIL | Université de Lausanne



Regolamento UE (650/2012), regolamento europeo delle successioni

L'evoluzione del patrimonio nella famiglia 2.0. Nuovi orizzonti del diritto successorio, LAC, 18 novembre 2016

Congresso del Comitato Notariato Lombardo Ticinese (CNLT)

Prof. Dr. Avv. Davide Cerutti (UNIL/USI/Molo Avvocati, Bellinzona)

Sommario

- 1) Per iniziare...
- 2) Il regolamento UE 650/2012
 - A. Introduzione generale
 - B. Pianificazione successoria
 - I. Scelta delle autorità competenti
 - II. Scelta della legge applicabile
 - C. Riconoscimento
 - D. Certificato successorio europeo
- 3) Per concludere
 - A. Punti di forza
 - B. Complicazioni

1) Per iniziare...

- Regolamento europeo
 - Aspetto temporale: **17 agosto 2015**
 - Aspetto geografico: UE + *erga omnes*, ma
 - **Non** si applica a: GB, Irlanda e Danimarca;
 - **Non** pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte.
 - » Trattato di domicilio e consolare tra Svizzera e Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541);
 - » Trattato del 7 dicembre 1875 tra la Confederazione e la Monarchia austro-ungherese (RS 0.142.111.631);
 - » Convenzione consolare del 27 agosto 1883 tra la Svizzera e il Portogallo (RS 0.191.116.541);
 - » Convenzione di domicilio e di protezione giuridica tra la Svizzera e la Grecia del 10 dicembre 1927 (RS 0.142.113.721);
 - » Trattato d'amicizia, di commercio e di reciproco stabilimento tra la Confederazione Svizzera e sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda del 6 settembre 1855 (RS 0.142.113.671).

2) Il regolamento europeo

A. Introduzione generale

– Diritto internazionale *intraeuropeo*

- Competenza e legge applicabile
- Riconoscimento ed esecuzione

Pianificazione successoria

Consid. 48 RegUE: "Al fine di garantire la certezza del diritto per le persone che desiderano pianificare in anticipo la loro successione"

Principio dell'unità della successione

– Certificato successorio europeo

legittimazione


2) Il regolamento europeo

B. La pianificazione *successoria* *prima*: domande al cliente

- Regime matrimoniale?
- Nazionalità?
- Domicilio/Residenza?
- Fiscalità?
- Legami con altri Stati?
 - immobili?
 - conti bancari?
 - partecipazioni societarie?

2) Il regolamento europeo

B. La pianificazione *successoria*



- Criteri di collegamento
 - diritto svizzero: *ultimo domicilio del defunto*
 - diritto italiano: *nazionalità*
 - Reg UE?
 - *residenza abituale*
 - nozione autonoma: indizi (consid. 23 e 24)
 - Beni in UE (art. 10 RegUE)

2) Il regolamento europeo

- Qualche esempio
 - Cittadino con domicilio in CH, ma residenza abituale in UE
 - conflitto *positivo* di competenze...
 - ... e di leggi applicabili
 - ... e quindi?

 - Cittadino con domicilio (e residenza abituale) in CH, ma beni in UE
 - conflitto *positivo* di competenze... (Art. 10 RegUE)
 - ... e di leggi applicabili
 - ... e quindi?

2) Il regolamento europeo

- Cittadino con residenza abituale in UE, ma beni in CH
 - possibile "conflitto *positivo*" di competenze...
 - ... limitato e su richiesta delle parti (art. 12 RegUE)
 - rischio di decisione Stato UE non riconosciuta in CH (la CLug non si applica alle successioni)
 - conseguenze
 - scissione della successione
 - pronostico di riconoscimento


2) Il regolamento europeo

I. Scelta delle autorità competenti (*professio fori*)

- Elezione di foro per uno Stato membro (art. 5)
- *Professio iuris* per uno Stato membro (art. 6 e 22) conduce a *forum legis* (art. 5-7)

2) Il regolamento europeo

II. Scelta della legge applicabile (*professio iuris*)

- Scelta esplicita o tacita
- Legge nazionale al momento della *scelta* o del *decesso* (art. 22)
- Legge di uno Stato vincolato o di uno Stato terzo (ex. CH)
- Bi o Plurinazionali: scelta libera (non per forza nazionalità effettiva)
- Se scelta legge Stato terzo (ex. CH) non c'è *forum legis*
 - autorità UE della residenza abituale applicherà la legge svizzera, ma...
 - ... Reg UE non prevede *alcuna* disposizione su come si stabilisce il contenuto della legge estera 

2) Il regolamento europeo

C. Riconoscimento

- Decisioni di tribunali (art. 39 segg. RegUE);
 - riconoscimento automatico
- Atti autentici o transazioni giudiziarie (art. 59 segg. RegUE)
 - riconoscimento automatico

2) Il regolamento europeo

D. Il certificato successorio europeo

- documento *opzionale*
- uniformità
- dimostrare qualità erede/legatario/esecutore testamentario/amministratore
- permettere di esercitare diritti successori altrove
- durata di 6 mesi, prorogabile
- non sostituisce analoghi documenti interni
- non si applica a successioni interne

2) Il regolamento europeo

D. Il certificato successorio europeo e la Svizzera

- Riconoscimento a norma dell'art. 96 LDIP
- *de cuius* svizzero, con dimora abituale in uno Stato membro sceglie, per la sua successione, la competenza delle autorità elvetiche/o il diritto svizzero (foro d'origine)
 - art. 87 cpv. 2 e 91 cpv. 2 LDIP: riconoscimento certificato europeo escluso
- Iscrizioni nel Registro fondiario?
 - art. 96 e 25 ss LDIP **e**
 - atto estero deve essere, per contenuto e funzione, *equivalente* al certificato ereditario svizzero (cfr. *pro memoria*: il *vademecum* dell'Ufficio federale di giustizia sui certificati successori esteri, ora in revisione)

3) Per concludere

A. Punti di forza

- *Professio iuris* ammessa largamente (anche se rimpianti per scelta limitata);
- Regole favorevoli alle disposizioni a causa di morte.

B. Rischi di complicazioni del regolamento per la pianificazione

- Consid. 10: "il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla materia fiscale" ...
 - Fiscalità è tema importante per la pianificazione
 - Fiscalità successoria: numerose decisioni CGUE
 - Libera circolazione dei capitali
 - Raccomandazione della Commissione 15 dicembre 2011 (evitare doppia imposizione delle successioni)

3) Per concludere

- Consid. 12: "il presente regolamento non si dovrebbe pertanto applicare alle questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra i coniugi";
- Nozione di *residenza abituale* da definire
- Autorità della residenza abituale applica una legge non sua, senza indicazione alcuna nel Reg UE su come determinarla
- **Art. 10 RegUE** (foro esorbitante)

GRAZIE DELL'ATTENZIONE